

Regolamento per il conferimento di incarichi esterni

Parte I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento da parte della Fondazione IFEL Campania di incarichi individuali di consulenza o collaborazione professionale, anche con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, in conformità alle prescrizioni dettate dalle leggi nazionali e regionali e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità. A tal fine è istituito l'Albo dei consulenti e collaboratori di cui al successivo articolo 7.
2. La presente disciplina trova applicazione in tutti i casi in cui Fondazione IFEL Campania assegna incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni alla Fondazione.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi assegnati a esperti esterni nelle ipotesi individuate dal Codice Civile Libro Quinto– Titolo terzo.
4. Ai fini del presente regolamento per "incarichi individuali" si intendono:
 - a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
 - b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;
 - c) le prestazioni occasionali che, pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo, si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il

compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera.

Art. 2 – Presupposti necessari per il conferimento di incarichi

1. I presupposti necessari per il conferimento di incarichi secondo il presente Regolamento, sono i seguenti:
 - a) impossibilità di far fronte con personale in servizio;
 - b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dallo statuto alla Fondazione IFEL Campania e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, oppure a specializzazioni professionali esterne necessarie al funzionamento e alla realizzazione delle attività della Fondazione;
 - c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 – Esclusioni dalle procedure del presente regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 91 D. Lgs. 163/2006);
 - b) alle collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto intuitu personae e che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese;
 - c) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interni;
 - d) alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio, compresa la domiciliazione, nonché ad attività notarili;
 - e) agli incarichi che sono da attribuire a soggetti non residenti in Italia per attività che necessariamente devono eseguire in via personale;
 - f) agli incarichi legati all'esecuzione di attività che necessitino il ricorso a competenze protette da diritto di autore o da altri diritti di privativa;

g) agli incarichi conferiti per l'esercizio delle attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica e culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

h) agli incarichi, dal carattere prettamente fiduciario, conferiti ad esperti legali, dottori commercialisti e revisori contabili a cui è affidata l'assistenza fiscale e tributaria;

i) agli incarichi attribuiti a personale per il quale non sono previsti corrispettivi economici ma che hanno titolo ad effettuare missioni nell'interesse della Fondazione;

j) agli incarichi conferiti nell'ambito dell'informativa e convegnistica di carattere istituzionale e di formazione del personale della Fondazione;

k) agli incarichi conferiti per prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture interne alla Fondazione a ciò deputati;

l) agli appalti e alle esternalizzazioni per l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, necessari per raggiungere gli scopi della Fondazione, regolamentati dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006).

Art. 4 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi

1. La Fondazione ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nell'Albo dei consulenti e collaboratori di cui al successivo articolo 7 sulla base delle esigenze evidenziate e coerentemente allo svolgimento delle sue attività. Gli incarichi saranno affidati ai soggetti iscritti nell'Albo la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto all'area tematica oggetto dell'incarico.
2. Il conferimento di incarichi di collaborazione professionale viene di norma attivato dal Segretario Generale, o da altro soggetto delegato, con idoneo atto che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Fondazione.

3. In ogni caso, per il conferimento di un incarico occorre che il soggetto:
- a) sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea; laddove le attività di specifico interesse debbano essere realizzate in un paese non incluso in tali territori vigono le sole limitazioni dei punti seguenti;
 - b) goda dei diritti civili e politici;
 - c) non abbia riportato condanne penali e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 5 – Individuazione del fabbisogno e avvio del procedimento di selezione

1. Al manifestarsi dell'esigenza di una collaborazione specialistica per la quale non si disponga di adeguata professionalità interna, la Fondazione individua tutti gli elementi atti a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, inclusi i seguenti:
 - a) oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso ai piani e/o ai programmi e/o ai progetti la cui realizzazione è affidata alla Fondazione;
 - b) titoli di studio: Diploma o Laurea specifiche all'oggetto della selezione;
 - c) professionalità richiesta, con indicazione (ove riscontrabile) della corrispondente area di competenza di cui all'articolo 11;
 - d) durata dell'incarico e compenso previsto, nonché le modalità di pagamento previste;
 - e) quantificazione del livello di impegno necessario.
2. All'esito della verifica dell'assenza o dell'indisponibilità delle professionalità richieste nell'organico, la Fondazione istruisce, attraverso i propri uffici, il procedimento per l'affidamento dell'incarico secondo le modalità applicabili, ovvero attraverso:
 - a) procedura mediante l'Albo dei consulenti e collaboratori di cui all'articolo 7;
 - b) affidamento diretto, esclusivamente nei casi di cui all'articolo 6.

Art. 6 – Conferimento incarichi in via diretta

1. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura tramite l'Albo di cui all'articolo 7, fatti salvi i presupposti necessari di cui all'art. 2, e previa specifica motivazione e sola verifica dei requisiti generali indicati al comma 3 dell'articolo 4, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) in casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura tramite l'Albo di cui all'articolo 7, ovvero nella misura strettamente necessaria determinata dalla imprevedibile necessità in relazione a un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
 - b) quando si tratta di attività complementari e/o integrative, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività possono essere affidate direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - c) quando occorrono attività di consulenza o di formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure tramite l'Albo di cui all'articolo 7;
 - d) qualora, e solo per importi inferiori a € 25.000 lordi, oltre IVA e CAP, se dovuti, ovvero oltre oneri di legge, la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato intuito personae, richieda abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica dell'incaricato. Rientrano in tale fattispecie le consulenze in materia tributaria, previdenziale, lavoristica, amministrativa e di gestione del contenzioso nei procedimenti gestiti dalla Fondazione e gli incarichi per

lo svolgimento delle attività di cooperazione internazionale. Nel caso in cui, tali incarichi fiduciari prevedano la possibilità di rinnovo alla scadenza, il limite di importo si intende su base annua.

2. L'atto di affidamento in via fiduciaria, deve in ogni caso fare riferimento e ricondursi ad una delle casistiche previste dal presente articolo, e riportare le motivazioni della scelta dell'incaricato evidenziando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni poste a base del conferimento fiduciario.

Parte II – Albo dei consulenti e dei collaboratori della Fondazione IFEL Campania

Art. 7 – Albo dei consulenti e dei collaboratori della Fondazione IFEL Campania

1. I professionisti da incaricare devono, di regola, essere iscritti all'apposito Albo dei consulenti e dei collaboratori istituito dalla Fondazione, accessibile sul sito istituzionale della stessa all'indirizzo www.ifelcampania.it.
2. Gli iscritti all'Albo sono esclusivamente persone fisiche esterne alla Fondazione non legate ad essa da un rapporto di lavoro dipendente, impegnate attraverso rapporti consulenziali, aventi ad oggetto prestazioni specialistiche direttamente riferibili a programmi e attività progettuali.
3. L'iscrizione all'Albo è riservata a soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4, ed è obbligatoria per il conferimento di incarichi che prevedano un compenso da parte di Fondazione IFEL Campania, fatto salvo quanto disposto all'articolo 6.
4. L'iscrizione all'Albo non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale, né alla predisposizione di graduatorie pubbliche né all'attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L'inserimento dei dati e del curriculum vitae non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi.

5. Con l'iscrizione all'albo i candidati prendono atto e accettano le procedure utilizzate da Fondazione IFEL Campania e illustrate nel presente Regolamento.

Art.8 – Modalità d'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo degli esperti avviene con formula di autocertificazione e sotto la propria responsabilità effettuando la registrazione on-line della propria candidatura sul sito web della Fondazione IFEL Campania.
2. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio. Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, non rispondenti ai requisiti di ammissione non verranno prese in considerazione.
3. Al termine della registrazione l'utente riceverà, tramite posta elettronica, un messaggio di notifica dell'avvenuta registrazione, con cui verranno rilasciate le credenziali di accesso per l'autenticazione dell'utente.
4. Solo dopo l'effettuazione della registrazione sarà possibile procedere all'inserimento dei propri dati e del curriculum vitae. Il candidato dovrà dare conferma della conclusione di tale operazione.
5. Entro 15 giorni dalla data di conferma dell'iscrizione da parte del candidato, Fondazione IFEL Campania trasmetterà una mail di conferma dell'avvenuta attribuzione del livello professionale o di richiesta di ulteriori integrazioni.
6. E', inoltre, facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l'aggiornamento dei propri dati con le modalità con cui si richiede l'iscrizione.

Art.9 – Validità ed Esclusioni

1. L'iscrizione ha durata biennale e decorso tale periodo la stessa dovrà essere confermata e/o aggiornata a cura dell'iscritto pena la cancellazione dall'Albo.

2. Non è previsto alcun termine di scadenza per l'iscrizione che, pertanto, può essere effettuata in ogni momento dell'anno.
3. Gli iscritti prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella scheda di iscrizione e quanto diversamente accertato da Fondazione IFEL Campania comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dall'Albo, l'interruzione immediata di qualsiasi eventuale rapporto in essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con la Fondazione IFEL Campania.
4. Fondazione IFEL Campania si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a meglio specificare e a certificare l'esperienza professionale dichiarata.
5. Gli iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare alla Fondazione IFEL Campania, sempre utilizzando la procedura web dedicata, ogni variazione anagrafica e eventuali cambi di residenza e di indirizzo.

Art.10 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo può essere richiesta esclusivamente da persone fisiche in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) Godere dei diritti civili e politici;
 - c) Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - d) Essere in possesso di diploma, di laurea magistrale (o di titolo equivalente), o di laurea triennale.
2. Si prescinde dal requisito di cui alla lett. d) nel caso in cui l'iscrizione sia richiesta da dirigenti pubblici e/o privati, da funzionari pubblici e/o privati, da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operano nel campo dell'arte, della comunicazione, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca,

fermo restando il requisito della maturata esperienza nel settore. Si prescinde, altresì dal requisito di cui sopra nel caso di consulenti con almeno 15 anni di esperienza nelle aree di competenza indicate al successivo articolo 11.

Art.11 – Aree di competenza

1. Le aree di competenza sotto elencate sono quelle nelle quali opera la Fondazione IFEL Campania e sono di riferimento per la specificazione delle competenze e dell'esperienza professionale:
 1. Area Comunicazione
 2. Area Beni Culturali e turismo
 3. Area Attività Produttive
 4. Area Formazione
 5. Area ICT
 6. Area Giuridica
 7. Area Amministrazione e Contabilità
 8. Area Politiche sociali
 9. Area Tecnica
 10. Area Consulenza di direzione
 11. Area Fondi strutturali e politiche di coesione
 12. Area programmazione negoziata e sviluppo locale
2. Il candidato, al momento dell'iscrizione deve indicare un massimo di 3 aree di competenza, segnalando eventuali ambiti specifici, nei quali ritiene abbia in particolare maturato competenze ed esperienze. Questa autovalutazione non limiterà le possibili candidature per l'attribuzione degli incarichi che potranno avvenire tenendo unicamente conto dei requisiti e delle competenze.

Art.12 – Attribuzione del livello professionale

1. Il livello professionale sarà attribuito e inserito nella scheda personale a insindacabile giudizio della Fondazione IFEL Campania la cui valutazione, sulla base di quanto dichiarato dal candidato nel curriculum, verterà sulla

congruità dell'esperienza tecnico-professionale maturata dal medesimo candidato.

2. I consulenti sono divisi in tre fasce, in base alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e in relazione all'area di intervento:
 - a) la fascia A comprende docenti universitari di ruolo (ordinari, associati), ricercatori senior con esperienza professionale almeno decennale, dirigenti di ricerca, primi ricercatori, dirigenti d'azienda, esperti consulenti di settore senior con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o categoria di riferimento;
 - b) la fascia B comprende ricercatori universitari (primo livello), ricercatori senior con esperienza professionale almeno quinquennale, esperti e consulenti di settore senior con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento;
 - c) la fascia C comprende: assistenti tecnici con competenza professionale nel settore, professionisti od esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti il settore/materia progettuali.

Parte III – Conferimento e svolgimento degli incarichi

Art. 13 Attribuzione degli incarichi

1. Ai fini dell'individuazione del soggetto da incaricare viene effettuata una valutazione dei curricula degli iscritti all'Albo, nell'area di competenza relativa alla professionalità necessaria, individuata dalla richiesta di cui all'articolo 5. La valutazione curriculare viene condotta su un rosa di almeno 3 iscritti all'Albo. Ogni singolo curriculum viene valutato, secondo criteri predeterminati, che tengano in considerazione i seguenti elementi:

1. qualificazione professionale;

2. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 3. eventuali ulteriori elementi applicabili alle singole fattispecie.
2. La selezione prevede l'espletamento di un colloquio da svolgersi anche in videoconferenza, utilizzando ogni possibile tecnologia avanzata ai fini della certezza dell'identificazione. La selezione può prevedere, inoltre, prove di approfondimento
 3. La valutazione viene effettuata da commissioni, costituite da almeno tre membri, sulla base delle specificità professionali e tecniche richieste.
 4. Gli incarichi saranno conferiti sulla base di quanto disciplinato dal presente Regolamento, dalle procedure vigenti e dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.
 5. Al termine dei colloqui e/o prove, la Commissione redigerà un sintetico verbale, con l'indicazione per ciascun candidato, del giudizio ottenuto in sede di esame dei titoli e delle referenze e di colloquio/prova e di quello complessivo.
 6. Per la formazione di elenchi di esperti in ambiti tematici determinati da utilizzare per una pluralità di necessità analoghe, la Fondazione IFEL Campania può procedere allo svolgimento della procedura comparativa mediante acquisizione dei curricula non in occasione del conferimento dei singoli incarichi ma anche "una tantum" periodicamente e cumulativamente, stabilendo contestualmente un termine di validità e le modalità di utilizzazione.

Art. 14 – Pubblicità e call di selezione

1. La Fondazione IFEL Campania si riserva la facoltà di apporre in ogni momento e senza preavviso, modifiche o integrazioni al presente Regolamento che saranno pubblicate sul sito internet ifelcampania.it. Con separati atti interni si potrà procedere: alla revisione delle modalità di conferimento degli incarichi; a parametrare per tipologia i compensi relativi a ciascuna attività; a fissare ogni altra utile modalità operativa

tesa al miglior conseguimento dei principi di trasparenza; ad inserire norme concernenti modifiche, rinnovi, proroghe o risoluzioni di contratti in essere.

2. La Fondazione IFEL Campania, attraverso i propri uffici, in funzione della programmazione delle proprie attività potrà predisporre idonee call di selezione relative a programmi di attività e progetti per i quali occorre acquisire specifiche competenze professionali. Le call, cui potranno partecipare solo i candidati regolarmente iscritti all'Albo di cui all'articolo 7, conterranno le seguenti informazioni:
 - a) Titoli di studio: Diploma o Laurea specifici all'oggetto dell'Avviso di Selezione;
 - b) Esperienza Professionale: esperienze lavorative già maturate in aziende private o enti pubblici con eventuale indicazione dei progetti simili a quelli indicati nella call di selezione;
 - c) Conoscenze settoriali: conoscenze specifiche tecniche, scientifiche, etc.
3. Le call saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet della Fondazione IFEL Campania. L'informazione circa l'adozione di una call sarà diffusa attraverso idonei mezzi di comunicazione, anche in applicazione di normative di pubblicità cui adempiere in dipendenza di specifici obblighi discendenti dall'applicazione di impegni contrattuali, convenzionali o indicati da specifiche normative comunitarie, nazionali o regionali.

Art. 15 – Conferimento dell'incarico di collaborazione

1. Il Segretario Generale, o altro soggetto delegato, conferisce l'incarico mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di natura privata prima dell'inizio dell'attività stessa, previa verifica della disponibilità del soggetto e previo accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflicti di interesse.

2. Prima del conferimento di eventuali incarichi al candidato verrà richiesto di dichiarare che nei suoi confronti:
- a) non siano pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/56 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i;
 - b) non sussistano pronunce definitive di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale e per uno o più dei reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
 - c) non sussistano condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente;
 - d) non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate loro ovvero un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
 - e) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
 - f) di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l'incarico, le attività professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesimo;
 - g) di accettare integralmente le condizioni previste nel presente regolamento;
 - h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.
3. Il contratto contiene, in ogni caso, i seguenti elementi: identità delle parti e professionalità dell'incaricato; individuazione delle prestazioni richieste e delle forme e modalità di svolgimento; durata della prestazione; entità dei compensi e modalità e tempi di erogazione; coperture assicurative; regime degli oneri previdenziali e fiscali; obblighi in materia di riservatezza; disciplina del recesso del rapporto.

4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della Fondazione IFEL Campania.

Art. 16 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. La Fondazione IFEL Campania verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte. Fermo restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte. Qualora le prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Parte IV – Disposizioni conclusive

Art. 17 – Tutela della riservatezza

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Il titolare del trattamento è Fondazione IFEL Campania con sede legale in Napoli.
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, a Fondazione IFEL Campania compete l'obbligo di fornire le seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo:
 - a) Finalità del trattamento – In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento

dell'incarico di collaborazione/consulenza, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge;

b) Dati sensibili – I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003;

c) Modalità del trattamento dei dati – Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;

d) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati – I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto di seguito indicato.

3. Per il conseguimento delle proprie finalità Fondazione IFEL Campania potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, a: soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; al personale di Fondazione IFEL Campania che cura il procedimento; al personale di Fondazione IFEL Campania in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento; soggetti che operano con Fondazione IFEL Campania per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati; altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n. 241/1990 e s.m.i. e al Regolamento di cui al D.P.R. 184/2006.
4. Si informa che in adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti, Fondazione IFEL Campania renderà pubblici gli elenchi dei propri

collaboratori/consulenti sul sito istituzionale, indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. n.196/2003, con l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 7, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 18 – Pubblicità degli Incarichi

1. In adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti e ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., si informa che Fondazione IFEL Campania renderà pubblici gli elenchi dei propri collaboratori/consulenti sul sito istituzionale, indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico, sull'apposita sezione del sito web.
2. Relativamente ai suddetti dati, all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 19 – Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione.

Aggiornamento approvato con atto nr.14 del 26 ottobre 2015